

Costituzione di un osservatorio permanente sul funzionamento delle Scuole per le professioni legali, sulla formulazione di una proposta al Ministro della giustizia concernente alcuni problemi delle Scuole che non possono essere risolti senza adeguati interventi normativi e sulla necessità di prevedere un rapporto istituzionale tra le diverse Scuole di specializzazione.

(Deliberazione del 2 luglio 2003)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 2 luglio 2003, ha approvato la seguente risoluzione:

“Il Consiglio superiore della magistratura ha organizzato, nel recente passato, più Incontri di studio sull'andamento e sullo sviluppo delle attività didattiche delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, che si avvalgono, come è noto, del contributo operoso di numerosi magistrati, sia come componenti dei relativi Consigli direttivi, che come docenti che, ancora, come *tutors* nell'ambito dei singoli insegnamenti.

Il Consiglio superiore della magistratura, e per esso la Sesta Commissione referente, ha organizzato incontri con i magistrati impegnati nei Consigli direttivi delle Scuole, i cui risultati sono riassunti nella relazione redatta dall'Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio n.110/03, in data 11 marzo 2003, qui allegata (allegato 1).

Tali Incontri di studio hanno visto anche la preziosa partecipazione di alcuni rappresentanti dell'Università, dell'Avvocatura e del Notariato, Istituzioni coinvolte dalla legge nella vita delle Scuole di specializzazione.

Nell'ambito della riflessione, che ha accompagnato questi momenti di verifica, il Consiglio superiore della magistratura, anche dopo che la Sesta Commissione referente ha ricevuto in audizione la Giunta esecutiva dell'Associazione nazionale magistrati, e qui si allega la nota del Segretario Generale della A.N.M. (allegato 2 - *omissis*), ha colto una diffusa esigenza di revisione della disciplina normativa sulle Scuole di specializzazione e condivide in gran parte le ragioni dell'auspicata riforma.

Le Scuole di specializzazione per le professioni legali, oltre che arricchire il bagaglio di conoscenze teorico - pratiche anche di quanti aspirano all'accesso in magistratura promuovono la crescita di una comune cultura della giurisdizione.

Sia l'obiettivo della elevazione della qualità della preparazione tecnica dei candidati al concorso per l'accesso in magistratura che il superamento di steccati culturali tra i futuri magistrati ed i futuri avvocati e notai meritano di essere perseguiti con ogni sforzo ed in questo senso il Consiglio superiore della magistratura si è già espresso in occasione del parere reso sulle modifiche al D.M. 21 dicembre 1999 n. 537 (allegato 3).

È pur vero che il pieno rispetto del significato della regola costituzionale sull'accesso in Magistratura per concorso non si coniuga con una individuazione delle Scuole di specializzazione, intese come percorso formativo post universitario istituzionalizzato, quale condizione esclusiva per l'ammissione al concorso.

Tanto, tuttavia, non scalfisce l'interesse del Consiglio superiore della magistratura a che le Scuole di specializzazione per le professioni legali trovino piena effettività.

A tal fine si segnalano, in sintesi, come principali spunti di una possibile riforma alcuni aspetti.

È fortemente avvertita la necessità che i piani didattici delle Scuole siano opportunamente calibrati, con precise prescrizioni normative, sulle esigenze di specifica specializzazione e di preparazione mirata agli esiti concorsuali o abilitanti, in modo da evitare quel che appare allo stato come un rischio serio, e cioè che il percorso didattico delle Scuole di specializzazione si risolva in un mero prolungamento, per metodo e per ambito di intervento didattico, del corso accademico per il conseguimento del diploma di laurea.

È quindi coerente pensare alla riduzione del numero complessivo delle ore di insegnamento teorico per anno, che finisce per fare assorbire alle lezioni tradizionalmente intese lo spazio didattico maggiore, ed all'introduzione di prescrizioni vincolanti sulle materie da introdurre obbligatoriamente nei piani di studi e su quelle da escludere per la loro scarsa omogeneità con i contenuti degli impegni professionali.

Si potrebbe così conseguire, seppure nel rispetto dell'autonomia didattica di ciascuna Scuola, un risultato di uniformità tendenziale nei risultati della preparazione specialistica, anche tenendo conto del fatto che gli specializzandi orientati alla professione di magistrato dovranno misurarsi con l'impegno di un concorso unico nazionale.

Vi è poi la sentita esigenza che il Consiglio superiore della magistratura e la Magistratura stessa possano ulteriormente contribuire allo sviluppo delle Scuole sia attraverso una specifica indicazione dei magistrati componenti dei Consigli direttivi, sia attraverso una partecipazione paritaria dei magistrati nei Consigli direttivi stessi.

Questi punti sono solo alcuni dei profili di una più ampia e condivisa riflessione, che ha visto il confronto della Sesta Commissione referente del Consiglio superiore della magistratura con i rappresentanti delle Istituzioni direttamente impegnate nelle Scuole di specializzazione per le professioni legali, come attestato dalle note da costoro inviate e che qui si allegano (all. 4 - *omissis*).

Tale riflessione è infine confluita in un documento, che forma parte integrante di questa risoluzione e che è allegato alla presente delibera (allegato 5).”

ALLEGATO 1

Parere n. 110/03 dell'Ufficio Studi e Documentazione

I.- Premessa.

La Sesta Commissione referente, nell'ambito dei lavori preparatori alla Relazione al Parlamento sullo stato della giustizia per l'anno 2003 sui temi della formazione per l'accesso e della formazione professionale del magistrato, ha organizzato nella giornata del 20 febbraio 2003 un incontro con i magistrati componenti dei consigli direttivi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali.

La Sesta Commissione referente, nella seduta del 18 febbraio 2003, ha individuato, in vista dell'incontro per il giorno 20 successivo, alcuni spunti di riflessione per il dibattito, che di seguito si trascrivono.

Struttura del Consiglio direttivo

- *livello del rapporto tra le diverse componenti del direttivo sotto il profilo decisionale;*
- *se pesa la diversa percentuale della componente universitaria rispetto a quelle professionali;*
- *se è influente il ruolo della facoltà che sceglie in una rosa anche i rappresentanti delle professioni;*
- *gestione delle risorse: bilanci, rendiconto, proposte di spese;*
- *diversità quote di iscrizione da 760,00 a 2.000-2.500 euro;*
- *rapporti tra regolamenti disomogenei (espressione dell'autonomia) e percorso formativo comune.*

Organizzazione delle Scuole

- *linee comuni quanto ai percorsi formativi e autonomia scientifica;*
- *scelta dei moduli didattici (frazionamento dell'insegnamento con pluralità di docenti o continuità didattica);*
- *scelta dei docenti (bandi, chiamata diretta o forme diverse di interpello);*
- *adeguatezza dei moduli didattici alla specificità delle scuole;*
- *modalità attuative del riparto delle ore tra attività teoriche e pratiche (stages – convenzioni);*
- *la differenziazione tra insegnamenti del primo anno e quelli del secondo;*
- *ruolo dei tutors (correttori?);*
- *valutazione degli obiettivi formativi conseguiti;*
- *esame finale: "dissertazioni" (tesina o prova scritta in aula?);*
- *tempi di svolgimento dell'esame finale: due sessioni luglio e settembre 2003 per consentire la partecipazione al concorso in magistratura?*
- *problemi per la composizione della commissione di esame per la netta prevalenza dei professori?*
- *diploma generico o specifico quanto al notariato e alle altre categorie professionali?*

Valore del titolo, attualmente

- *la sovrapposizione tra alcune norme del R.D. nr. 12/41 che regolano prova preselettiva e concorso in magistratura (artt. 123 e segg. O.G.) e della legge 48/01, determinata dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 22 della suddetta legge 48/01, dà luogo ad incertezze interpretative in ordine alla immediata operatività del diploma come presupposto (esclusivo) per l'accesso al concorso in magistratura, anche evitando la prova preselettiva;*

Prospettive di riforma

- *emendamento nr. 2100 al Disegno di Legge 1296 concernente la delega al Governo per la riforma sull'Ordinamento Giudiziario con attribuzione di rilevanza al diploma per l'accesso al concorso in magistratura;*
- *proposta del Consiglio nazionale forense (Danovi) del dicembre 2002 (guida al diritto nr. 2 del 2003);*
- *proposta esposta nella riunione del 17/02/2003 dai direttori delle Scuole di Specializzazione delle professioni legali.*

II. – Le questioni emerse dagli interventi dei magistrati componenti dei Consigli direttivi.

La sintesi degli interventi, per maggior chiarezza, viene esposta per argomenti secondo un ordine ragionato.

1) Durata della Scuola.

L'entrata a regime del sistema universitario del 3+2 pone il problema della durata della Scuola di specializzazione.

Si è posto in luce come la prevista articolazione in un solo anno renderebbe problematica la differenziazione tra i diversi indirizzi e forse potrebbe non essere adeguata a favorire un impianto che valorizzi un approccio alle materie di carattere professionale per il giurista pratico.

2) Accesso alla Scuola. Incentivi.

La previsione di un sistema, in cui il conseguimento del diploma di specializzazione diviene *conditio sine qua non* per l'accesso al concorso in magistratura, richiede attenzione al tema dell'accesso alle Scuole, nel senso di consentire anche ai laureati che non ne abbiano la possibilità economica, di partecipare alla selezione per l'ingresso e in caso di esito favorevole di frequentare i corsi.

Da molti componenti dei Consigli direttivi presenti all'incontro è stato posto il problema degli incentivi. Infatti non tutti i posti disponibili nelle Scuole sono stati coperti e da parte di alcuni partecipanti, anche in ragione dell'incertezza normativa, la frequenza viene vissuta come passaggio obbligato per il conseguimento del titolo più che come momento di effettiva formazione per l'accesso alle professioni legali.

Occorrono quindi incentivi che possono riguardare diversi profili.

Da un lato vi è il problema della qualità dell'offerta formativa (si veda punto Piani didattici); dall'altro vi è il problema del valore del titolo ai fini dell'accesso alle diverse professioni legali. Con riguardo a quest'ultimo profilo si delinea il tema del rapporto tra frequenza nelle Scuole di specializzazione e accesso alla professione forense e notarile, anche con riguardo al relativo necessario tirocinio.

3) Formazione comune.

Si conferma l'importanza di una formazione per l'accesso alle professioni legali, che tenda ad una comune cultura della giurisdizione e che pur tuttavia sia in grado di valorizzare le specificità dei diversi percorsi professionali.

4) Consigli direttivi.

Molti componenti dei Consigli direttivi hanno posto in luce come l'attuale composizione dei Consigli risulti non adeguata a consentire a tutte le componenti di dare un apporto paritario. In particolare il ruolo dei magistrati componenti dei Consigli direttivi appare sacrificato anche in ragione della funzionalità della Scuola rispetto al concorso in magistratura. Si è altresì osservato come il Direttore della Scuola dovrebbe poter essere scelto tra tutte le categorie e non solo tra i professori, ma preferibilmente tra magistrati o avvocati, anche in ragione del taglio professionale delle Scuole.

5) Organizzazione delle Scuole.

Per quanto concerne l'aspetto organizzativo delle Scuole si è segnalato, da parte di alcuni, che è auspicabile una maggiore autonomia dalle Università degli Studi, nel cui ambito le Scuole si collocano, anche per gli aspetti logistici, rappresentati ad esempio dalle aule, dal personale ausiliario di assistenza, dalla biblioteca e dagli strumenti informatici.

Più di un intervento ha segnalato la serietà dei problemi finanziari, che assillano le Scuole, evidenziando che, in carenza delle necessarie risorse finanziarie, è impossibile che le Scuole abbiano un futuro.

Sarebbe quanto mai opportuno che le Scuole fossero centri di spesa autonomi rispetto alle Università degli Studi per una maggiore efficienza operativa.

6) Docenti magistrati: aspetti problematici.

Alcuni interventi hanno evidenziato l'opportunità che il Consiglio superiore della magistratura semplifichi ancor più la procedura di autorizzazione all'insegnamento nelle Scuole dei magistrati e che riveda, per espungerlo, il divieto di svolgimento di più di nove ore di insegnamento per i magistrati componenti dei consigli direttivi. Proprio i magistrati componenti dei consigli direttivi possono costituire, se impegnati direttamente nelle attività di docenza, il raccordo di continuità nell'impegno docente.

7) Piani didattici.

È convincimento diffuso che occorra calibrare i piani didattici delle Scuole sugli obiettivi formativi specifici, per evitare il pericolo che il periodo di formazione postuniversitaria si riduca ad un mero prolungamento del corso accademico. La ricchezza della formazione per l'accesso alle professioni legali verrebbe dispersa se l'impegno formativo si limitasse a ripercorrere gli insegnamenti tradizionali secondo il collaudato modello dei piani di studio delle Facoltà di giurisprudenza. È necessaria una riflessione approfondita su come meglio strutturare i piani didattici, per incentivare un apprendimento che muova dalla risoluzione di casi giudiziari.

Anche la legge, peraltro, introduce una distinzione troppo netta tra le lezioni teoriche e l'impegno pratico degli specializzandi: è necessario pensare a moduli didattici, connotati da una piena compenetrazione tra il momento teorico ed il momento pratico dell'apprendimento.

Tra gli obiettivi di una prossima e necessaria riforma dell'esistente si indica quello della continuità didattica, ponendo in luce che la rotazione degli incarichi tra i magistrati docenti, allo stato conseguenza inevitabile dalle prescrizioni consiliari sulle autorizzazioni all'insegnamento, frantumando l'unitarietà del metodo didattico, trasformando il corso in una serie di conferenze, dalla assai dubbia utilità ai fini dell'obiettivo formativo.

8) Tirocinio – Convenzioni – Tutorato.

Tra le maggiori difficoltà incontrate dalle Scuole in questo periodo iniziale si segnalano quella relativa al reperimento di studi professionali disponibili a ricevere per il tirocinio gli specializzandi e quella di acquisire una piena disponibilità degli uffici giudiziari a ricevere per il tirocinio gli specializzandi, in ragione del numero a volte troppo elevato di soggetti, che si trovano a frequentare contestualmente in funzione formativa gli stessi uffici (uditori giudiziari in tirocinio, ammessi al tirocinio per la nomina a giudice di pace, specializzandi), con seria possibilità di determinare disfunzioni nell'espletamento dell'ordinaria attività giudiziaria.

Si auspica la stipulazione di convenzioni delle Scuole con gli uffici giudiziari per programmare razionalmente l'inserimento degli specializzandi per il tirocinio formativo.

Si registra poi la necessità di individuare soggetti idonei, oltre ai magistrati, per gli incarichi di tutorato, che sono quanto mai opportuni anche nella prospettiva di introdurre serie verifiche sull'andamento didattico.

9) Verifica andamento didattico.

Alcuni interventi segnalano la carenza di strumenti di verifica dell'andamento didattico, che invece sono necessari anche in vista di apportare le opportune modifiche in corso d'opera.

Alcune perplessità attengono al modo di strutturazione dell'esame di passaggio tra il primo ed il secondo anno di specializzazione.

10) Esame finale e valore del titolo.

Si avvicina la prima attuazione della disposizione che prevede per il conseguimento del diploma il superamento di un esame finale. In presenza di una normativa che lascia spazi interpretativi, si è sottolineata l'esigenza di individuare in modo uniforme le modalità dell'esame finale. In ordine al titolo, si pone il problema della indicazione o meno nello stesso dell'indirizzo seguito nel secondo anno, e della rilevanza dell'indirizzo seguito ai fini dell'accesso alle diverse professioni legali.

ALLEGATO 3

Parere richiesto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 27 marzo 2003 concernente lo schema di decreto ministeriale recante "Modifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537" in tema di accesso alle Scuole di specializzazione per le professioni legali.

(Deliberazione del 5 giugno 2003)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 5 giugno 2003, ha approvato il seguente parere:

"Le modifiche che si intendono apportare con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al D.M. 21 dicembre 1999, n. 537, riguardano le modalità di accesso alle Scuole di specializzazione per le professioni legali.

Le novità intervengono quindi su un limitato segmento della articolata disciplina dettata dal D.M. 537/99.

A regime il D.M. 537/99 prevede che gli aspiranti sostengano una prova di esame che consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale e che i quesiti siano scelti da un archivio di almeno 5000 quesiti, predisposti da un'apposita Commissione, aggiornato annualmente.

L'archivio dei quesiti è reso pubblico entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando.

La disciplina transitoria dettata dal D.M. 537/99 all'art. 9 co. 2 ha stabilito, tuttavia, in fase di prima applicazione del Regolamento, un meccanismo di accesso simile a quello previsto con il D.M. di modifica in esame, che prevede quanto, in sintesi, di seguito illustrato.

Un'apposita Commissione, composta e nominata analogamente a quanto oggi previsto, provvederà a predisporre tre elaborati costituiti da sessanta quesiti ciascuno, volti a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche nelle materie diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, procedura penale e "la logica". I tre elaborati, segreti e di cui è vietata la divulgazione, appena formulati saranno chiusi in pieghi suggellati e consegnati al responsabile del procedimento presso il Ministero. Il bando indicherà la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte dei candidati, nonché le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi.

Le diversità tra le due modalità di prova selettiva per l'accesso non sono tali da superare una perplessità di fondo, relativa al carattere mnemonico della prova.

E' pur vero che un numero elevato di quesiti (almeno 5000), reso pubblico prima della prova, sollecita in maniera ben più consistente il bisogno di una preparazione mnemonica, che non necessariamente presuppone la consapevolezza della complessiva ricostruzione dogmatica dei singoli istituti, ragionata nell'ambito dell'ordinamento di settore.

Resta però il fatto che anche la prova su quesiti non pubblici non soddisfa pienamente l'esigenza che il candidato si dedichi esclusivamente ad uno studio ragionato, dovendo pur sempre misurarsi con quesiti a risposta multipla, nelle quali lo sforzo argomentativo è da altri compiuto. Il candidato, così, è comunque chiamato a scegliere, tra le più risposte, quella corretta e non a strutturare una pur sommaria elaborazione di pensiero critico.

E' pur vero, però, che la preparazione potrà formarsi in un maggior arco di tempo rispetto a quello previsto per lo studio esclusivamente mnemonico dei quesiti pubblicati (trenta giorni), con conseguente arricchimento del bagaglio di conoscenze tecniche del candidato.

In questa ottica le novità apportate al D.M. 537/99 sono condivisibili.

Al fine di offrire, da subito, un'indicazione procedimentale che costituisca regola generale e consenta di predisporre per tempo le opportune misure tecniche, può, tuttavia, essere opportuno prevedere già nel D.M. e non rimettere al solo specifico bando, le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi, o rimettere tale disciplina ad un successivo regolamento.

Ragioni di urgenza potrebbero comunque far rinviare, ad un momento successivo alla prima applicazione della modifica in esame, l'adozione della suddetta disciplina generale.

Come si può rilevare è stata introdotta un'ulteriore materia rispetto a quanto previsto in precedenza, "la logica", al fine di valutare le capacità logiche dei candidati.

In proposito si osserva come tale previsione appare coerente con la *ratio* che sottende il nuovo sistema di prove di accesso, e con la più generale valorizzazione di questo tipo di prova in diversi concorsi pubblici.

La riforma proposta è, comunque, di portata limitata e certo non contribuirà a risolvere le plurime questioni problematiche, che sono emerse in questi primi anni di funzionamento delle Scuole.

Il Consiglio superiore della magistratura intende allora cogliere questa occasione per richiamare l'attenzione su alcune linee essenziali di una futura riforma della disciplina regolamentare, nella prospettiva di migliorare l'efficacia formativa delle Scuole di specializzazione.

Deve premettersi che il Consiglio superiore della magistratura ha organizzato più incontri di studio sull'andamento e gli sviluppi delle attività didattiche delle Scuole con i magistrati, che ne compongono i Consigli direttivi, con l'intendimento di contribuire alla crescita ed al rafforzamento delle Scuole stesse.

Ha così avuto modo di raccogliere utili indicazioni di riforma, alcune delle quali vengono qui anticipate.

L'art. 7 del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, disciplina il piano degli studi, prevedendo un totale per anno di almeno 500 ore di attività didattiche, di cui almeno il 50 per cento dedicato alle attività pratiche, con un limite massimo di cento ore per *stages* e tirocini. Nonostante la previsione normativa riservi alle attività pratiche un ruolo importante, anche dal punto di vista della quantità di tempo didattico formativo ad esse destinato, l'esperienza di questo primo scorcio di vita delle Scuole è che si finisce col privilegiare un modulo didattico di tipo tradizionale, che mutua forme e contenuti dall'attività accademica.

E' invece fortemente avvertita la necessità che i piani didattici delle Scuole siano opportunamente calibrati, con precise prescrizioni normative, sulle esigenze di specifica specializzazione e di preparazione mirata agli esiti concorsuali o abilitanti, in modo da evitare quel che appare allo stato come un rischio serio, e cioè che il percorso didattico delle Scuole di specializzazione si risolva in un mero prolungamento, per metodo e per ambito di intervento didattico, del corso accademico per il conseguimento del diploma di laurea.

Perché la modifica appena segnalata possa trovare pieno accoglimento nel concreto operare delle Scuole, si ritiene necessario, da un lato, ridurre il numero complessivo delle ore di insegnamento per anno, che finisce per fare assorbire alle lezioni tradizionalmente intese lo spazio didattico maggiore, dall'altro, dettare prescrizioni vincolanti sulle materie da introdurre obbligatoriamente nei piani di studi e su quelle da escludere per la loro scarsa omogeneità con i contenuti degli impegni professionali.

Tanto consentirebbe di conseguire, seppure nel rispetto dell'autonomia didattica di ciascuna Scuola, un risultato di uniformità tendenziale nei risultati della preparazione specialistica, anche tenendo conto del fatto che gli specializzandi orientati alla professione di magistrato dovranno misurarsi con l'impegno di un concorso unico nazionale.

Ed ancora, sembra meritevole di considerazione l'osservazione sulla opportunità che si introducano, con normativa regolamentare, appositi strumenti di verifica dell'andamento didattico e si dia strutturazione all'esame per il passaggio tra il primo ed il secondo anno, superando l'attuale formula regolamentare, alquanto generica, del "giudizio favorevole del consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie".

Si osserva ancora come la disciplina dell'esame finale e del valore del titolo conseguito potrebbe essere oggetto di una rimodulazione in vista di un più funzionale effettivo raccordo tra il percorso didattico delle Scuole e le modalità di accesso alle diverse professioni legali.

Da non trascurare è poi un'indicazione, che proviene in maniera decisa dalla componente magistratuale, per il superamento dell'attuale sistema, che assegna alle Università il potere di individuare all'interno di una rosa di quattro nomi, predisposta dal Consiglio superiore della magistratura, i due componenti magistrati dei Consigli direttivi.

Se, invece, tali componenti fossero individuati direttamente dal Consiglio superiore della magistratura, e così gli altri rappresentanti del mondo professionale dai rispettivi Consigli degli ordini, si avrebbe l'effetto benefico di diminuire il sentimento di disagio per essere, pur componenti a pieno titolo dei Consigli direttivi, in qualche modo ospiti in una struttura a cui restano comunque estranei.

La normativa regolamentare potrebbe inoltre farsi carico di chiarire se le Scuole di specializzazione siano centri soggettivi delle imputazioni di spesa per le attività ad esse riferibili oppure se questi siano da individuarsi unicamente nelle Università degli Studi.

Si evidenzia che è opinione diffusa che le Scuole di specializzazione, per poter ambire all'ambizioso obiettivo di una specializzazione professionale, non possano che avere durata biennale e che quindi la riduzione ad un anno, voluta dalla legge in ragione della modifica della durata del corso di laurea in giurisprudenza, possa seriamente comprometterne l'efficacia di azione".

ALLEGATO 5

Scuole per le professioni legali

a) Modifica legislativa

1. All'art. 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127. dopo l'espressione "obbligo di conseguire un diploma" è aggiunta la seguente parola: "biennale"

2. All'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"Con decreto assunto di concerto tra il Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio Superiore della Magistratura, e il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, sentiti i competenti Ordini professionali e il Consiglio Universitario Nazionale, sono definiti, al fine di promuovere una comune cultura della giurisdizione, i criteri per l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole di specializzazione per le professioni legali istituite presso le Facoltà di Giurisprudenza, e per il riconoscimento delle Scuole forensi istituite dagli Ordini degli avvocati e delle Scuole del notariato istituite dai Consigli notarili, ai fini dell'accesso alle relative professioni.

Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere: a) la durata biennale delle Scuole; b) metodologie didattiche specificamente finalizzate alla formazione del giurista professionale, che valorizzino lo studio del dato casistico, l'affinamento delle tecniche di redazione degli atti e dei temi anche ai fini della preparazione dei concorsi e l'apprendimento delle tipiche attività delle diverse professioni; c) una composizione dei Consigli direttivi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali con partecipazione paritaria dei rappresentanti dell'Università e di ciascuna delle professioni, prescelti nell'ambito di una terna designata, rispettivamente, dal Cnf, dal Csm e dal Ccn, nonché una composizione dei Consigli direttivi delle Scuole forensi e delle Scuole notarili con la partecipazione anche della componente universitaria, d) l'affidamento degli insegnamenti a professori universitari di materie giuridiche, magistrati, avvocati, notai; e) la programmazione annuale o pluriennale dei posti disponibili presso ciascuna Scuola stabilita con decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, sentiti il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio Nazionale del Notariato per quanto di rispettiva competenza, f) un carico didattico equivalente e criteri per una razionale ed omogenea articolazione dei programmi presso le diverse Scuole; g) la possibilità di assolvimento dell'intero periodo di pratica durante il biennio, mediante il coordinamento dell'insegnamento e delle esercitazioni in aula con la indispensabile frequenza delle sedi di esercizio professionale; h) un esame finale scritto identico a livello nazionale (con prova specifica per gli aspiranti al notariato), da svolgersi localmente con correzione decentrata degli elaborati secondo i criteri stabiliti dall'art. 125 quinquies R.D.12/1941, come modificato dalla legge n.48/2001, art.9; i) la previsione della composizione mista, magistrati, avvocati, notai, professori universitari, della Commissione giudicatrice dell'esame finale; l) un idoneo sostegno economico per garantire l'accesso alle Scuole ai laureati privi di mezzi, meritevoli di proseguire il percorso formativo; m) agevolazioni fiscali per incentivare l'erogazione di provvidenze finanziarie in favore delle Scuole da parte di privati, prevedendo meccanismi che escludano ingerenze dei finanziatori nell'amministrazione e in ordine alle attribuzioni delle Scuole; n) norme transitorie per il raccordo con la normativa vigente.

Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alla professione di avvocato e di notaio e di accesso alla magistratura ordinaria, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 comporta l'ammissione diretta del candidato all'orale dell'esame di avvocato ed ai concorsi per la magistratura e per il notariato.

Il diploma rilasciato dalle Scuole forensi comporta l'ammissione diretta del candidato all'orale dell'esame di avvocato.

Il diploma rilasciato dalle Scuole notarili comporta l'ammissione diretta del candidato al concorso per il notariato.

3." I commi 2-bis e 2-ter dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 sono abrogati."

1» *Modifica regolamentare*

E' abrogato il decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto col MIUR. 11 dicembre 2001, n. 475 "regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127".